



COMUNE DI BORGOLAVEZZARO

PROVINCIA DI NOVARA

ORDINANZA DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

N. 5 DEL 27/06/2020

OGGETTO: MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA VIA RUVA E PIAZZA LIBERTÀ NELLE GIORNATE DI SABATO PER MERCATO SETTIMANALE. INTEGRAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. ed il relativo Regolamento d' esecuzione;

CONSIDERATO il mercato settimanale con settori merceologici misti che si svolge nella giornata di sabato con orario 08.00/13.00 è regolarmente inserito negli elenchi istituiti dalla Regione Piemonte;

PRESO ATTO che i posteggi per la collocazione dei banchi dei commercianti occupano necessariamente gli stalli adibiti a parcheggio all'interno della Piazza Libertà nell'area prospiciente l'ingresso del Municipio e della Banca, oltre alla Via Ruva nel tratto compreso tra la Piazza Libertà e le Vie S. Maria/Parvopassu;

ATTESA la necessità di garantire l'accesso e l'occupazione dell'area agli operatori e di consentire l'allestimento del mercato;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

ORDINA

L'istituzione del divieto di sosta con pannello integrativo di rimozione forzata in Via Ruva nel tratto compreso tra la Piazza Libertà e l'intersezione con la Via Parvopassu nella giornata del sabato dalle ore 07,00 alle ore 14,00 in occasione del mercato settimanale;

L'istituzione del divieto di transito rivolto ai veicoli nel tratto compreso tra la Piazza Libertà (S.P. 211) e le Vie S. Maria/Parvopassu nella giornata del sabato dalle ore 07,00 alle ore 14,00 in corrispondenza degli accessi all'area mercatale;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune;

DEMANDA

All'Area LL.PP. la collocazione e la manutenzione della idonea segnaletica relativa alle limitazioni introdotte dal presente provvedimento;

Al Comando di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia, di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1° lett. a) del D. Lgs. 285/92 e ss.mm.

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D. Lgs. 285/92 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Piemonte entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, il ricorso non sospende la validità e l'esecuzione del presente provvedimento. È altresì ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Vice Comm. Dott. Pier Giovanni Cavalotto